

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 549

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZAPPASODI e GIUGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1992

Norme per favorire l'inserimento dei nefropatici nel lavoro.
Disciplina dei periodi di riposo a fini terapeutici dei cittadini
in trattamento dialitico

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge intende definire norme atte ad agevolare l'inserimento dei nefropatici nel mondo del lavoro e disciplinarne i periodi di riposo.

A tal proposito è necessario ricordare che i nefropatici cronici al pari di altre categorie di invalidi trovano attualmente grosse difficoltà per essere collocati in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e soprattutto trovano enormi difficoltà a mantenere il posto di lavoro una volta che essi siano riusciti ad acquisirlo.

Essi infatti tre volte alla settimana per quattro o cinque ore alla volta devono sottoporsi, per la loro sopravvivenza, alla dialisi; si tratta quindi di invalidi particolari, di soggetti cioè che possono svolgere la propria attività ma con forme e tempi che siano compatibili con la terapia che garantisce la loro sopravvivenza.

Con il presente disegno di legge si vuole colmare il vuoto legislativo esistente in materia, si vuole in altre parole regolamentare una materia che ha trovato adattamenti non ottimali per fronteggiare casi che comunque richiedono particolari interventi.

Per cui in carenza di una specifica normativa si è stati costretti ad utilizzare altre norme per analogia (esempio: le indennità di malattia INPS per il privato o il congedo per il pubblico).

Attualmente solo per i lavoratori in dialisi e solo per il settore privato esiste una norma precisa, contenuta nel regolamento INPS relativo all'indennità di malattia.

In pratica un lavoratore può, in base a tali norme, usufruire di 156 giornate di malattia per anno solare (quanti sono in un anno in media, i trattamenti emodialitici).

L'indennità di malattia viene però ricono-

sciuta solo se l'assenza dura l'intera giornata; se alcune ore sono lavorate, quelle di assenza per la terapia, sono considerate permessi non retribuiti; l'effetto è che i lavoratori stanno a casa tutto il giorno perchè guadagnano più che se lavorassero mezza giornata.

Il rischio sta nel superamento del cosiddetto periodo di comporta con la conseguente perdita del posto di lavoro.

Per il comparto pubblico, i lavoratori dopo aver usufruito per ogni anno del congedo straordinario nella misura massima di sessanta giorni, accedono all'istituto dell'aspettativa (diciotto mesi generalmente a stipendio intero oltre a sei mesi ulteriori di conservazione del posto).

Il problema sta anche qui nel fatto che i pazienti non riescono mai a fare i tre mesi di servizio ininterrotto richiesti per la riapertura del periodo di aspettativa e pertanto perdono il posto di lavoro.

La recente legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, dovrebbe portare ad un mutamento della situazione, prevedendo all'articolo 33 la possibilità di due ore giornaliere di permesso retribuito, ma non è sufficiente a risolvere il problema dei lavoratori in dialisi.

È da sottolineare quindi come il presente disegno di legge agevoli tutte le parti coinvolte; le aziende perchè comunque hanno ore residuali lavorate, i dipendenti perchè non consumano inutilmente giornate utili per il periodo di comporta e gli istituti erogatori perchè intervengono solo per le ore realmente necessarie e non per tutte le giornate lavorative.

Per queste ragioni ne raccomandiamo la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I soggetti nefropatici cronici possono partecipare, in condizioni di assoluta eguaglianza con gli altri aspiranti, a tutti i concorsi pubblici da qualsiasi amministrazione pubblica banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La loro condizione di salute non dà luogo alla mancanza del requisito della «sana e robusta costituzione fisica».

2. Per i soggetti nefropatici in trattamento dialitico il riconoscimento della totale inabilità, secondo le vigenti tabelle ministeriali, non costituisce impedimento al loro collocamento lavorativo.

Art. 2.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le norme dell'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3.

1. I lavoratori nefropatici dipendenti da aziende pubbliche e private in dialisi possono usufruire di periodi di riposo per il trattamento dialitico, per un massimo di quindici ore settimanali.

2. Per i periodi di riposo di cui al comma 1 è dovuta, da parte degli enti previdenziali, una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi; l'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente previdenziale;

3. Allorquando il periodo di riposo per trattamento dialitico duri l'intera giornata esso viene considerato giorno di malattia e dà diritto alla normale indennità di malattia.